

**DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2018
703/2018/R/EEL**

**DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA RICHIESTA DI AMMISSIONE AL REGIME DI
REINTEGRAZIONE DEI COSTI RELATIVA ALL'IMPIANTO BRINDISI SUD**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1047^a riunione del 27 dicembre 2018

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 342/2016/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 459/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 459/2016/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2017, 314/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 314/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2017, 928/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 928/2017/R/eel);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.p.a. (di seguito: ENEL PRODUZIONE), del 21 novembre 2016, prot. Autorità 34306, del 22 novembre 2016 (di seguito: prima comunicazione Enel);

- la lettera dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito: AGCM), del 4 maggio 2017, prot. Autorità 16344, del 5 maggio 2017 (di seguito: lettera AGCM);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE del 30 novembre 2018, prot. Autorità 34127, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Enel);
- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna), del 19 dicembre 2018, prot. Autorità 36054, di pari data (di seguito: comunicazione Terna).

CONSIDERATO CHE:

- con le deliberazioni 342/2016/E/eel e 459/2016/E/eel, l’Autorità ha avviato procedimenti per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95, e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volte a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e sul mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull’andamento dei mercati energetici;
- la regolazione sulle risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico *ex* deliberazione 111/06 rappresenta una forma di regolazione asimmetrica, di cui all’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, dato che le offerte attinenti alle menzionate risorse sono soggette a vincoli che limitano il potere di mercato dei relativi utenti nel MSD e contribuiscono a determinare condizioni competitive nello stesso;
- con il provvedimento 4 maggio 2017, comunicato all’Autorità con la lettera AGCM, l’AGCM ha reso obbligatori gli impegni che, modificando e integrando la versione degli impegni del 13 febbraio 2017, ENEL PRODUZIONE ha da ultimo presentato alla stessa AGCM in data 19 aprile 2017 (di seguito: impegni definitivi);
- gli impegni definitivi prevedono, tra l’altro, che:
 - in caso di ammissione al regime di reintegrazione dei costi dell’impianto Brindisi Sud, ENEL PRODUZIONE limiti volontariamente i costi fissi rilevanti ai fini della determinazione del corrispettivo di reintegrazione a un importo non superiore a quanto indicato nel testo degli impegni e, in ogni caso, significativamente inferiore rispetto ai costi fissi complessivi dell’impianto definiti secondo i criteri della deliberazione 111/06 (di seguito: impegno n. 3);
 - qualora l’impianto non sia assoggettato al regime di reintegrazione dei costi ed ENEL PRODUZIONE consegua ricavi, al netto dei costi variabili riconosciuti, superiori a quanto indicato nel testo degli impegni, ENEL PRODUZIONE restituisca gli importi eccedenti (di seguito: impegno n. 1);
- con la deliberazione 314/2017/R/eel, l’Autorità ha:
 - ammesso al regime di reintegrazione dei costi l’impianto Brindisi Sud per l’anno 2017;

- chiuso il procedimento *ex* deliberazione 342/2016/E/eel avente ad oggetto l'impianto Brindisi Sud di ENEL PRODUZIONE, anche in considerazione dell'assoggettamento – in esito al procedimento medesimo – del citato impianto alla regolazione asimmetrica rappresentata dal regime di reintegrazione dei costi di cui alla deliberazione 111/06, con un rilevante risparmio rispetto all'applicazione dei criteri *ex* deliberazione 111/06, che può essere inteso a compensazione delle strategie adottate nell'anno 2016 con riferimento all'impianto Brindisi Sud ed evidenziate con la deliberazione 342/2016/E/eel;
- stabilito che, ai fini dell'implementazione dell'impegno n. 1 nel biennio 2018-2019, qualora l'impianto non risulti più assoggettato al regime di reintegrazione dei costi, gli eventuali importi eccedenti rispetto al limite indicato negli impegni definitivi siano comunque versati da ENEL PRODUZIONE a Terna e da quest'ultima destinati alla riduzione dei corrispettivi per l'approvvigionamento delle risorse nel MSD, di cui all'articolo 44 della deliberazione 111/06; ciò consente di porre un limite all'impatto sull'*uplift* derivante dall'operatività dell'impianto Brindisi Sud, anche nel caso in cui lo stesso non fosse assoggettato a uno dei regimi di essenzialità negli anni 2018 e 2019;
- con la deliberazione 928/2017/R/eel, l'Autorità ha ammesso al regime di reintegrazione dei costi l'impianto Brindisi Sud per l'anno 2018;
- l'impegno definitivo sul limite superiore ai costi fissi rilevanti ai fini della reintegrazione *ex* deliberazione 111/06 consente di conseguire un risparmio che, *ceteris paribus*, può essere stimato, per l'anno 2019, in quasi 150 milioni di euro rispetto all'applicazione dei criteri *ex* deliberazione 111/06 – secondo la stima aggiornata contenuta nella seconda comunicazione Enel - e in quasi 70 milioni rispetto all'impegno assunto da ENEL PRODUZIONE con la prima comunicazione Enel;
- l'elenco degli impianti essenziali *ex* deliberazione 111/06, valido per l'anno 2019, predisposto e pubblicato da Terna, ai sensi del comma 63.1 della deliberazione 111/06 (di seguito, se non diversamente specificato, gli articoli e i commi con radice 63, 64, 65 e 77 sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06), include, tra gli altri, l'impianto Brindisi Sud di ENEL PRODUZIONE;
- agli impianti essenziali in regime di reintegrazione dei costi è applicato un corrispettivo, determinato dall'Autorità, pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto considerato e i ricavi dallo stesso conseguiti dal momento dell'inserimento nell'elenco degli impianti essenziali al termine di validità dell'elenco medesimo;
- il comma 63.11 prevede che:
 - gli utenti del dispacciamento titolari di impianti essenziali possano richiedere, per il periodo di validità dell'elenco di cui al comma 63.1 o per un periodo pluriennale decorrente dall'inizio del periodo di validità dell'elenco stesso, l'ammissione al regime di reintegrazione dei costi disciplinato ai sensi dell'articolo 65;

- la richiesta dell'utente del dispacciamento si consideri accolta, salvo necessità di acquisire ulteriori documenti e informazioni, qualora il provvedimento di diniego non venga comunicato all'utente entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta;
- ENEL PRODUZIONE, con la seconda comunicazione Enel:
 - ha presentato, tra l'altro, istanza di ammissione al regime di reintegrazione dell'impianto Brindisi Sud, per gli anni 2019-2020 o, in caso di mancato accoglimento dell'istanza pluriennale, soltanto per l'anno 2019;
 - nel caso di ammissione per il biennio 2019-2020, si è impegnata a limitare volontariamente i costi fissi rilevanti ai fini della determinazione del corrispettivo di reintegrazione a importi annuali massimi inferiori rispetto a quanto indicato nell'impegno n. 3 assunto con l'Agcm;
 - nel caso di ammissione soltanto per l'anno 2019, si è impegnata ad attenersi a quanto previsto dall'impegno n. 3;
- l'impegno assunto da ENEL PRODUZIONE con la seconda comunicazione Enel, nell'ipotesi di ammissione dell'impianto Brindisi Sud al regime di reintegrazione per il biennio 2019-2020, consente di conseguire, complessivamente nel citato periodo, risparmi non attualizzati che possono essere stimati in quasi 350 milioni di euro rispetto ai costi fissi dell'impianto definiti secondo i criteri della deliberazione 111/06 e, nell'anno 2019, risparmi di quasi 30 milioni di euro rispetto all'importo dell'impegno n. 3;
- con la comunicazione Terna, l'omonima società, rispetto all'istanza di ammissione pluriennale avanzata da ENEL PRODUZIONE, ha comunicato all'Autorità che le condizioni di essenzialità possono sussistere per l'intero periodo 2019-2020 con riferimento all'impianto Brindisi Sud;
- sulla base delle informazioni e dei dati ricevuti, è possibile valutare positivamente l'ipotesi di procedere ad accogliere, nei limiti esplicitati nel prosieguo, l'istanza di ammissione al regime di reintegrazione relativa all'impianto Brindisi Sud, in ragione del maggior beneficio atteso per i consumatori - soprattutto in termini di contenimento e stabilizzazione del corrispettivo *uplift* - nel prevedere che il suddetto impianto sia assoggettato al predetto regime piuttosto che stabilire che sia espunto dall'elenco degli impianti essenziali e, conseguentemente, liberato dai vincoli di offerta previsti ai sensi degli articoli 64 e 65.

RITENUTO OPPORTUNO:

- rispetto all'impianto Brindisi Sud, accogliere, per gli anni 2019 e 2020, l'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi avanzata da ENEL PRODUZIONE, con la seconda comunicazione Enel;
- prevedere che, per ciascun anno del periodo di ammissione, i costi fissi rilevanti ai fini della determinazione del corrispettivo di reintegrazione relativo all'impianto Brindisi Sud siano non superiori all'importo indicato volontariamente come limite nella seconda comunicazione Enel, precisando che:

- in sede di riconoscimento del corrispettivo di reintegrazione, saranno ammessi soltanto costi fissi coerenti con il principio di efficienza e strettamente necessari al normale esercizio dell'impianto considerato;
- il numero di anni complessivi del periodo di ammortamento delle immobilizzazioni incluse nel capitale investito dovrà essere non inferiore al maggiore fra il corrispondente numero applicato per la redazione del bilancio di esercizio ai fini civilistici e il numero di anni di durata complessiva del normale ciclo di vita utile dell'immobilizzazione medesima, fatti salvi eventuali scostamenti dal criterio appena enunciato supportati da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili;
- stabilire che, anche al fine di valutare l'eventuale adozione di ulteriori misure volte a preservare la sicurezza del sistema elettrico e la concorrenza nel mercato, Terna continui ad effettuare analisi ed approfondimenti sul grado di concorrenzialità del mercato nelle porzioni di rete in cui insistono gli impianti Brindisi Sud, Enipower Brindisi e Modugno, informandone l'Autorità con cadenza almeno mensile

DELIBERA

1. di accogliere, nei termini esplicitati in premessa, l'istanza di ammissione al regime asimmetrico di reintegrazione, per gli anni 2019 e 2020, avanzata da ENEL PRODUZIONE, con la seconda comunicazione omonima, per l'impianto Brindisi Sud;
2. di prevedere che, per le finalità indicate in premessa, Terna continui ad effettuare analisi ed approfondimenti sul grado di concorrenzialità del mercato nelle porzioni di rete in cui insistono gli impianti Brindisi Sud, Enipower Brindisi e Modugno, informandone l'Autorità con cadenza almeno mensile;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, a Terna e ad ENEL PRODUZIONE;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

27 dicembre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini